

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 81-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

ROSANNA BERARDINUCCI (cod. fisc. BRRRNN66B67C474Q), con l'avv.to SANELLI OMAR

nei confronti di

ELITE CONFEZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIA VENTIGNANO 45 CEPAGATTI,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23/06/2026 ai sensi degli artt. 37 e 39 CCII, la sig.ra Rosanna Berardinucci ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società ELITE CONFEZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, deducendo la sussistenza di un proprio credito di lavoro, accertato con titolo giudiziale esecutivo, nonché lo stato di insolvenza della società resistente.

Con decreto emesso ai sensi dell'art. 41 CCII veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla società resistente a mezzo posta elettronica certificata a cura della Cancelleria.

La società debitrice, pur regolarmente convocata, non si costituiva e non compariva all'udienza del 08/09/2026, né provvedeva a depositare la documentazione prevista dall'art. 39 CCII ovvero una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata.

Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente e quella proveniente dagli enti creditori pubblici, la causa veniva trattenuta in decisione.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII.

Dalla visura camerale acquisita agli atti risulta infatti che la società resistente ha sede legale nel Comune di Cepagatti, ricompreso nel circondario del Tribunale di Pescara. La medesima sede è rimasta invariata anche successivamente alla deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione adottata in data 9 maggio 2023.

Né risultano trasferimenti di sede rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 27, comma 3, CCII.

La resistente è una società a responsabilità limitata esercente attività d'impresa commerciale nel settore della confezione e produzione di articoli di abbigliamento e risulta pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

La società non si è costituita nel presente procedimento e non ha conseguentemente assolto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII ai fini dell'esclusione dall'assoggettabilità alla procedura.

In ogni caso, la certificazione rilasciata dall'INPS evidenzia esposizioni debitorie complessive per euro 586.065,56, importo superiore alla soglia di euro 500.000 prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, CCII.

Deve pertanto ritenersi accertato il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali contemplati dalla citata disposizione, con conseguente assoggettabilità della società alla liquidazione giudiziale.

Risulta altresì integrato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, l'insolvenza si manifesta mediante inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso di specie, plurimi elementi convergenti depongono nel senso dell'esistenza di una situazione di incapacità non transitoria di fare fronte ai debiti sociali.

Anzitutto risulta pacifico il mancato pagamento del credito della ricorrente, per complessivi euro 53.985,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria, certo, liquido ed esigibile in quanto consacrato nella sentenza del Tribunale di Pescara richiamata nel ricorso, rimasta inadempita nonostante la notificazione del titolo esecutivo.

Assumono inoltre particolare rilievo le esposizioni debitorie verso gli enti pubblici.

Dalla certificazione INPS emerge infatti l'esistenza di debiti contributivi per complessivi euro 586.065,56.

La certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate evidenzia altresì ulteriori debiti tributari gravanti sulla società.

Il quadro risulta ulteriormente aggravato dalla circostanza che la società è stata posta in scioglimento e liquidazione con deliberazione del socio unico del 9 maggio 2023. Dallo stesso verbale emerge che tale scelta è stata determinata dall'impossibilità di proseguire l'attività sociale e dall'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Significativo appare altresì il progressivo ridimensionamento della struttura imprenditoriale. La visura storica evidenzia infatti che il numero medio degli addetti è passato da quindici unità nel 2022 ad otto unità nel 2023, sino a ridursi ad una sola unità nel corso del 2024, dato che conferma il sostanziale esaurimento dell'attività produttiva.

La resistente, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha depositato una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata idonea a contrastare le risultanze emergenti dalla documentazione acquisita agli atti.

Deve inoltre evidenziarsi come dagli accertamenti svolti non risultino beni immobili intestati alla società né beni mobili di apprezzabile consistenza suscettibili di soddisfare le ragioni creditorie.

Ne deriva un quadro complessivo caratterizzato dalla sostanziale cessazione dell'attività imprenditoriale, dall'assenza di cespiti utilmente liquidabili, dall'esistenza di una rilevantissima esposizione debitoria verso enti previdenziali e fiscali e dall'impossibilità di reperire risorse idonee a soddisfare i creditori secondo criteri di normalità.

Tali circostanze, unitariamente considerate, dimostrano che la società non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e integrano lo stato di insolvenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

Sussistono pertanto i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 49 e 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ELITE CONFEZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ELITE CONFEZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIA VENTIGNANO 45 CEPAGATTI (C.F. 01960420683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore l'Avv. Shaula D'Antonio, con studio in Pescara, Corso Umberto N° 55 65122, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 21/01/2027 ore 9.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCI, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 22/09/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio